

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1989

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale

ONOREVOLI SENATORI.

1. *Le linee generali dell'intervento*

È noto che la riforma dell'arbitrato attuata con la legge 9 febbraio 1983, n. 28, nello stabilire che il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua sottoscrizione, ha fissato come punto qualificante della riforma stessa quello secondo cui, ferma l'efficacia vincolante della pronuncia sin dalla sua comunicazione, l'*exequatur* pretorile attribuisce al lodo il *quid pluris* necessario per la esecuzione coattiva.

L'innovazione, però, pur accolta nella dottrina e nella pratica con sostanziale favore, non è stata portata alle conseguenze di cui già poteva essere capace.

Il legislatore del 1983, infatti, non ha curato appieno il coordinamento di tale principio innovatore con altre norme del codice. Sono rimaste immutate due disposizioni dell'articolo 825 del codice di procedura civile, e precisamente quelle prevedenti che il termine per il deposito del lodo «ha carattere perentorio» (termine sia pure elevato da cinque giorni ad un anno) e che «il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza». È rimasta, inoltre, immutata la disposizione dell'articolo 828 del codice, secondo cui l'«impugnazione si propone davanti al giudice del luogo in cui la sentenza è depositata».

Il principale obiettivo della riforma che ora si intende promuovere, e che tiene conto in larga misura di una proposta elaborata dalla

Associazione italiana per l'arbitrato e recentemente sottoposta all'attenzione del Ministro guardasigilli, è quello di affermare la piena valenza del nuovo principio, superando così le incertezze e le difformità di interpretazione che si sono moltiplicate attorno al significato ed alla concreta portata dell'espressione «efficacia vincolante».

Strettamente connessa al perseguimento di tale obiettivo si mostra, altresì, l'opera di attenta revisione delle disposizioni del codice, al fine di coordinare le modifiche introdotte dalla riforma del 1983 con il restante tessuto normativo.

Può, così, cogliersi nel completamento della riforma già avviata, ma non pienamente realizzata, la prima delle esigenze del nuovo intervento, dimodochè possa risultarne definitivamente acquisito e chiarito il principio dell'efficacia del lodo come pronuncia assimilabile a quella giudiziale, svincolata dall'intervento dell'autorità giudiziaria e, conseguentemente, dell'attribuzione al deposito in pretura ed al provvedimento pretorile del mero valore di condizione per l'esecuzione, nel territorio nazionale, della pronuncia arbitrale.

È inoltre assai sentita, nella prospettiva della riforma dell'istituto, l'esigenza derivante dalla forte crescita del commercio internazionale e dalla conseguente opportunità di dettare una normativa nuova, relativa all'arbitrato commerciale internazionale. Una decisiva spinta in tale direzione è venuta dalla cognizione di quanto è avvenuto fuori d'Italia.

La Commissione delle Nazioni Unite per la legislazione commerciale, UNCITRAL, ha emanato, nel giugno del 1985, e l'Assemblea dell'ONU ne ha raccomandato l'adozione agli Stati aderenti, un testo denominato «legge modello», concernente appunto l'arbitrato commerciale internazionale, nell'intento di indicare ai Paesi membri, che non abbiano una legislazione nella materia, quella che ad avviso della Commissione appare la normativa più adeguata.

Si è accantonata l'ipotesi di proporre la mera inserzione nell'ordinamento italiano del testo elaborato dall'UNCITRAL, in quanto questo è redatto in stile diverso da quello tradizionale della nostra legislazione e contiene enunciazioni che tengono conto di espe-

rienze giuridiche molteplici e varie; ma s'è anche ritenuto che le linee direttive di tale testo devono essere tenute presenti da ogni legislatore che si accinga ad adottare disposizioni in tema di arbitrato, in quanto riflettono principi generalmente adottati nella materia.

Nel proporre che anche nel codice di procedura civile italiano venga introdotta una disciplina speciale per tale categoria di arbitrati si è rilevato che nel sistema italiano non sembra possa adottarsi la formula «arbitrato commerciale», giacchè l'Italia ha statuito l'assorbimento della normativa dei rapporti commerciali in quella generale dei rapporti di diritto civile.

Pur potendo risultare equivoca, si adotta la qualificazione di «arbitrato internazionale», accolta nelle altre legislazioni, anche se meglio rispondente all'essenza del fenomeno sarebbe la locuzione «arbitrato transnazionale».

Le esigenze che si manifestano in relazione a questa categoria di arbitrati consistono nella attenuazione del formalismo, nella fissazione di un mezzo per la determinazione della legge in base alla quale emettere il giudizio e nella ammissibilità di eliminazione o di limitazioni dell'intervento del giudice statale.

Giustificazione per questa diversa disciplina si rinviene nelle caratteristiche dei rapporti ai quali tali arbitrati si riferiscono, in quanto questi si svolgono secondo pratiche correnti largamente conosciute ed accettate, sono improntati ad una generale consuetudine di correttezza e richiedono il massimo adeguamento alla specificità delle situazioni.

Infine, è stata da più parti posta in evidenza la necessità di adeguare la legislazione nazionale con gli obblighi derivanti all'Italia dalla ratifica di convenzioni internazionali in tema di riconoscimento di lodi stranieri.

Si impone, così, un intervento relativamente all'articolo 800 del codice concernente l'efficacia delle sentenze arbitrali straniere e si propone l'abrogazione di detta norma e la sostituzione con altra da inserire nel titolo VIII «Dell'arbitrato».

Infatti, la norma attuale contrasta con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali che prevedono l'efficacia delle sentenze arbitrali in quanto tali, e non quali

«sentenze della autorità giudiziaria», come richiede, appunto, l'articolo 800. Inoltre, con il mantenimento di tale norma, l'Italia si è resa inadempiente all'impegno assunto con l'articolo III della Convenzione di New York (ratificata con legge 19 gennaio 1968, n. 62) secondo cui ognuno degli Stati contraenti è tenuto a non imporre al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere condizioni sensibilmente più rigorose e spese di giustizia sensibilmente più elevate di quelle che sono imposte per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali nazionali.

È indubbio, infatti, che il procedimento di deliberazione delle sentenze straniere, che l'articolo dichiara applicabile alle sentenze arbitrali, è ben più gravoso, sotto ogni aspetto, del procedimento pretorile previsto nell'articolo 825.

2. Le singole disposizioni

Articolo 1. - Si apportano, innanzitutto, perfezionamenti ai primi due commi dell'articolo 808 del codice.

La previsione dell'inclusione della clausola in atto «successivo» contrasta con la pratica, che conosce anche la stipulazione in atto «separato» coevo; in tale senso viene emendato il primo comma.

Forse superflua, ma non inopportuna, è la precisazione che si propone di inserire nel secondo comma, secondo cui la nullità della clausola che prevede un arbitrato secondo equità è limitata agli arbitrati in materia di lavoro ivi previsti.

L'attuale terzo comma dell'articolo 808, che concerne l'impugnazione del lodo per violazione di contratti collettivi, viene trasferito nel testo dell'articolo 829, che regola le cause di nullità.

In parte specificativa, ed in parte quasi innovativa, è la modifica che si propone con il nuovo terzo comma.

Il principio della cosiddetta autonomia della clausola compromissoria non è stato mai posto in dubbio nella dottrina e nella giurisprudenza italiana; tuttavia, poichè nell'ambito di altri ordinamenti il principio è stato accolto con difficoltà si che se ne è resa necessaria la specificazione sia nella «legge modello» che in

alcune delle leggi statuali recenti, se ne è ritenuta opportuna una inequivoca enunciazione. È peraltro parso opportuno precisare che l'abilitazione a stipulare la clausola compromissoria non può che essere la stessa richiesta per il rapporto contrattuale al quale essa si riferisce: ciò, allo scopo di evitare che possa essere ritenuta la nullità di clausole compromissorie inserite in contratti di rilevante entità economica ma non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Articolo 2. - La nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 809 del codice ha il principale scopo di salvaguardare la volontà delle parti, contenuta nella convenzione arbitrale, di sottoporre ad arbitri la lite, evitandosi la nullità della convenzione nei casi di mancato rispetto delle disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo in questione.

Infatti, l'espansione dell'arbitrato nei rapporti tra imprese ha portato anche alla ricezione acritica di formule correnti in rapporti del commercio internazionale, che si ispirano ad ordinamenti diversi: nella pratica ci si è trovati di fronte a patti compromissori contenenti l'indicazione di un numero pari di arbitri o mancanti dei criteri per la nomina degli arbitri e simili, dei quali non si è potuto evitare la dichiarazione di nullità, ai sensi dell'articolo 809, terzo comma, benchè inequivoca fosse la determinazione delle parti di deferire ad arbitri le controversie indicate. Con il nuovo terzo comma dell'articolo 809, che si propone, si prevede l'integrazione del contenuto del patto compromissorio con l'applicazione del procedimento di nomina degli arbitri previsto per il difetto di designazione dal successivo articolo 810.

Articolo 3. - Nella pratica dell'arbitrato in materia commerciale è invalso l'uso di indicare, oltre ai criteri per la nomina degli arbitri, anche la sede dell'arbitrato e tale indicazione corrisponde ad uno specifico interesse delle parti e degli arbitri sia in vista della partecipazione allo svolgimento del giudizio arbitrale, sia per la determinazione della competenza e della giurisdizione. Pertanto, mentre si prevede, nel successivo articolo 6 (che modifica l'articolo 816) la determinazione della sede, si

statuisce, nell'articolo 3, modificando il secondo comma dell'articolo 810, che sulla competenza del giudice del luogo di stipulazione del patto compromissorio prevale la competenza di quello della sede dell'arbitrato, ove questa sia indicata nel patto.

Articolo 4. - Si apporta un emendamento meramente formale al secondo comma dell'articolo 813 con la sostituzione della parola «lodo» alla parola «sentenza», in coerenza con le precisazioni sistematiche che costituiscono il nucleo essenziale della proposta.

L'articolo 4 aggiunge inoltre il terzo comma all'attuale articolo 813 del codice in tema di sostituzione di arbitri. Si è constatato che secondo la disciplina vigente non vi è rimedio all'ipotesi nella quale un arbitro, dopo l'accettazione, si astenga da qualsiasi attività e renda così praticamente inattuabile lo svolgimento del procedimento. Si è costruito al riguardo un agile mezzo per giungere, d'accordo tra le parti o ad opera del giudice, alla dichiarazione di decadenza dell'arbitro inattivo ed alla sostituzione.

Per rendere certa nel tempo la fattispecie dell'omissione o del ritardo si è previsto che il ricorso al presidente del tribunale per la sostituzione dell'arbitro possa essere proposto dalla parte solo se sia decorso inutilmente il termine di quindici giorni da apposita diffida che la parte stessa è tenuta ad inviare all'arbitro per ottenere il compimento della attività omessa.

Articolo 5. - Da tempo, poi, dottrina e pratica hanno rilevato come l'imposizione di un breve termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione ed il collegamento di tale termine alla mera conoscenza della nomina non rispondesse alle esigenze della situazione attuale, in cui l'arbitrato si svolge non in un ristretto ambito locale, ma in spazi ampi ed in ambienti diversificati.

Si ritiene necessario, quindi, pur non ampliando tale termine, al fine di evitare intralci dilatori, di collegarne, quanto meno, la decorrenza con la conoscenza della causa di ricusazione; a ciò provvede la proposta di modifica del secondo comma dell'articolo 815 contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge. Non si è

ritenuto invece di ammettere la ricusazione dell'arbitro nominato dalla stessa parte, che è prevista in alcuni ordinamenti, al medesimo fine di evitare espedienti dilatori.

Articolo 6. - Si integra, in parte, l'articolo 816 del codice relativamente alle disposizioni per lo svolgimento del procedimento con l'indicazione della sede dell'arbitrato per i motivi innanzi enunciati, e si elimina una superflua limitazione temporale per l'emissione di provvedimenti ordinatori.

Articolo 7. - La modificazione dell'articolo 817 ha contenuto identico a quella dell'articolo 813, sostituendosi all'espressione «sentenza» quella di «lodo».

Articolo 8. - Si propone la modifica dell'articolo 819 innanzitutto eliminando il riferimento all'articolo 806 relativamente alle questioni che non possono essere decise dagli arbitri, in base alla considerazione che l'articolo 806 del codice non esaurisce tutta la gamma di controversie che non possono essere oggetto di giudizio arbitrale dato che la legislazione successiva alla vigente codificazione ne ha introdotte altre (si consideri, ad esempio, l'articolo 54 della legge n. 392 del 1978 che esclude che possano essere oggetto di compromesso le controversie concernenti la determinazione dell'equo canone).

Inoltre, al più generico ed atecnico requisito della «rilevanza» della questione incidentale insorta nel giudizio in corso davanti agli arbitri, si è preferito il riferimento al concetto proprio di «dipendenza», mutuando l'espressione usata nell'articolo 295 del codice; si sopprime inoltre la previsione secondo la quale gli arbitri dispongono che le parti propongano domanda davanti al giudice competente, non potendosi escludere che un tale giudizio sia già pendente.

Nel secondo comma si precisa che, fuori dei casi di controversie sottratte per legge alla competenza arbitrale, gli arbitri decidono ogni altra questione che può presentarsi nel corso del giudizio.

Da ultimo va rilevato che nella pratica risulta del tutto insufficiente il termine di venti giorni per la pronuncia del lodo dopo la

sospensione per accertamento incidentale, previsto nel secondo comma dello stesso articolo, e si propone pertanto di prolungarlo a sessanta giorni.

Articolo 9. - L'introduzione dell'articolo 819-bis completa la riforma dei rapporti tra giudizio arbitrale e giudizio davanti al giudice ordinario, risolvendo una questione di grande importanza.

La giurisprudenza, seguendo una linea tradizionalmente restrittiva nei confronti dell'arbitrato, considerato non come esplicazione caratteristica di autonomia privata, ma come anomala deroga alla giurisdizione ordinaria, ha costantemente affermato che in ogni caso di connessione tra la controversia portata al giudizio degli arbitri ed una controversia proposta dinanzi al giudice ordinario la competenza di questo dovesse prevalere.

Benchè fosse stato evidenziato come spesso la proposizione di una domanda dinanzi alla giurisdizione ordinaria costituisca comportamento defatigatorio e di dubbia correttezza, posto in essere per sottrarsi al giudizio arbitrale od alla esecutorietà della pronuncia arbitrale, l'affermazione di principio è rimasta ferma.

Nell'ambito di una riforma dell'arbitrato che riconosce a questo le preminenti funzioni che ad esso attribuisce l'attuale situazione economico-sociale, si ritiene, quindi, di proporre l'enunciazione di una regola opposta a quella costruita dalla giurisprudenza, sancendo che la competenza arbitrale non è esclusa dalla connessione con controversie pendenti dinanzi al giudice ordinario.

Articolo 10. - In coerenza con la chiarificazione concettuale e terminologica che si intende promuovere, diversificando il lodo dalla sentenza, si propone la modifica della rubrica del capo IV: «Del lodo».

Inoltre, poichè il lodo parziale è entrato nella pratica dell'arbitrato e la sua validità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, sembra necessario regolarne esplicitamente l'incidenza nello svolgimento del procedimento, equiparandolo, agli effetti della proroga del termine per la pronuncia del lodo definitivo, al provvedimento arbitrale che ammette mezzi di

prova; in questo senso si propone di integrare il secondo comma dell'articolo 820.

Articoli 11 e 12. - All'articolo 821 viene apportata la modificazione già posta negli articoli 813 e 817 e nella rubrica di questo capo, mentre nella rubrica dell'articolo 822 si propone di sostituire la parola «deliberazione» alla parola «pronuncia», per miglior coordinamento.

Articoli 13 e 14. - Nell'articolo 823, n. 5, si opera il collegamento sia con la modificazione proposta all'articolo 816, secondo la quale si richiede la fissazione della sede dell'arbitrato, sia con la norma contenuta nel successivo articolo 824, secondo cui, oltre la sede, anche il luogo della deliberazione deve essere nel territorio della Repubblica, affinché il lodo possa essere sicuramente qualificato come «nazionale», sia con la proposta di modificazione dell'articolo 828, che ricollega alla sede dell'arbitrato la competenza per territorio del giudice dell'impugnazione, e si richiede, pertanto, che nel lodo siano indicati sia la sede dell'arbitrato sia il luogo della deliberazione.

Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. - Con i nuovi testi che si propone di sostituire ai vigenti articoli 825-831 si compie la definitiva riforma dell'istituto dell'arbitrato, a completamento di quella iniziata con la legge n. 28 del 1983 ed in attuazione dei criteri innanzi enunciati.

Nel primo comma dell'articolo 825 si apporta una mera precisazione lessicale, qualificando «comunicazione mediante consegna» l'attività imposta agli arbitri dopo la pronuncia.

Nel secondo comma si ovvia all'inconveniente che può sorgere dal deposito dell'originale del lodo e del patto compromissorio nella pretura, qualora si intenda chiederne l'esecutorietà anche in altri Paesi; si prevede, quindi, adeguandosi alle previsioni delle convenzioni internazionali, il deposito di «copia conforme», intendendosi questa come copia che l'autorità a ciò preposta attesta conforme all'originale ad essa esibito e che la stessa non è tenuta a trattenere.

Viene abolito il termine per la richiesta di esecutorietà e conseguentemente il compito

del pretore è limitato all'accertamento della regolarità formale.

Per migliore coerenza sistematica si ritiene opportuno assimilare l'impugnazione del decreto negativo ai procedimenti in camera di consiglio, attribuendone conseguentemente la competenza al tribunale, e non al presidente di questo. Si è respinta la sollecitazione, espressa in dottrina, a prevedere l'impugnazione anche del decreto attributivo dell'esecutorietà, per la considerazione che le ragioni di impugnazione che potrebbero essere addotte al riguardo, e cioè l'insussistenza di un valido patto compromissorio o di un lodo ritualmente formato, costituiscono ragioni di nullità del lodo e non di erroneità del decreto.

Con la modifica dell'articolo 826 si introduce il procedimento di correzione dinanzi agli arbitri, modellato su quello previsto per i provvedimenti giudiziari per il caso che il lodo non sia depositato, conservandosi, invece, la competenza del pretore nel caso inverso.

Con il nuovo articolo 827 si sancisce l'impugnabilità del lodo non depositato.

Viene mantenuta la regola, affermata dalla giurisprudenza, della non impugnabilità immediata del lodo parziale, essendo stata riconosciuta l'opportunità dell'unitarietà del giudizio arbitrale.

Tuttavia, per salvaguardare la posizione della parte nei cui confronti il lodo può essere eseguito, si prevede che il presidente della corte d'appello possa sospendere l'esecutorietà del lodo parziale. Si anticipa in tal modo il potere di sospensione che l'articolo 830 prevede nel corso dell'impugnazione per nullità. Proprio per tale motivo, si ritiene di dover espressamente sancire che l'ordinanza di sospensione produca i suoi effetti sino alla pronuncia del lodo definitivo, in modo da riservare poi ogni valutazione alla corte d'appello eventualmente investita dell'impugnazione per nullità e dell'istanza di sospensione.

Ulteriormente innovativo è il nuovo articolo 828: si attribuisce alla sola corte di appello la competenza per le impugnazioni, in aderenza alla tendenza, che si fa strada in materia processuale, di concentrare in un unico organo la competenza esclusiva relativamente al giudizio di secondo grado; si fissa la competenza territoriale in riferimento alla sede dell'arbi-

trato, ove non sia questo il luogo della deliberazione; il termine per impugnare è portato a novanta giorni, anche nei confronti delle parti corrette del lodo.

A proposito della nuova stesura dell'articolo 829, vi è da dire che - a parte gli interventi di natura meramente formale - la vera novità nell'indicazione delle cause di nullità del lodo è nel numero 9, laddove si formula l'espressa menzione del principio del contraddittorio; sebbene non si sia mai dubitato circa l'applicazione di tale principio anche nel procedimento arbitrale, la specifica previsione della causa di nullità è sembrata opportuna anche al fine di adeguare la nostra normativa alle espressioni comunemente recepite nelle convenzioni internazionali.

Una proposta innovativa è contenuta, poi, nell'articolo 830.

Al codice vigente è stato riconosciuto il merito di avere decisamente semplificato il sistema delle impugnazioni contenuto nella precedente codificazione e di avere creato un mezzo originale ed agile; tale mezzo non si sottrae, peraltro, a perplessità, che sono state sollevate, soprattutto negli ambienti dell'arbitrato commerciale internazionale.

Due sono le caratteristiche preminenti della impugnazione per nullità: la scissione del procedimento in due fasi, l'una di annullamento, l'altra di riesame, e la devoluzione piena della cognizione della controversia al giudice dell'impugnazione, se sia stato pronunciato l'annullamento.

In relazione alla prima è stato osservato che, in effetti, attraverso l'impugnazione si viene ad affidare al giudice statale la decisione di una lite che le parti avevano interesse a vedere giudicata dal giudice privato; in relazione alla seconda si rileva che non appare giustificata l'eliminazione dell'intera pronuncia nei casi in cui l'annullamento è fondato su un vizio che incide su una parte soltanto di questa.

Se si ritiene fondato il primo rilievo si giustifica la proposta di affidare alle parti la scelta sulla sorte del giudizio nel caso di accoglimento dell'impugnazione, attribuendo, comunque, preminenza, in difetto di determinazione di queste, al giudizio arbitrale anziché al giudizio ordinario.

Se appare fondato il secondo rilievo non può

non essere ammesso l'annullamento parziale del lodo, che si trova espressamente previsto sia nelle convenzioni internazionali (Convenzione di New York, articolo V, paragrafo 1 c; Convenzione di Ginevra, articolo IX, paragrafo 1 c) sia nella legge modello UNCITRAL (articolo 34, paragrafo 2 a III).

Due sono le innovazioni che si propongono relativamente all'articolo 831, concernente la revocazione. Innanzitutto, si attribuisce alla competenza della corte d'appello anche tale mezzo di impugnazione del lodo. In secondo luogo, viene estesa la previsione di detta impugnazione anche ai motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 e si elimina, altresì, la condizione, prevista dal vigente testo dell'articolo 831, secondo la quale, per l'esperibilità della revocazione, non deve essere più proponibile l'impugnazione per nullità.

È noto, infatti, che la norma dell'articolo 831 ha fatto sorgere serie perplessità in dottrina (tanto da essere definita la più «infelice ed oscura» del codice) non essendo chiaro per quali ragioni la disposizione (a differenza di quella analoga contenuta nel codice del 1865) consenta l'impugnazione per revocazione solo limitatamente ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, escludendola, invece, relativamente alle fattispecie di cui ai numeri 4 e 5 e per quale ragione, inoltre, la revocazione non possa esperirsi se non dopo che non sia più proponibile l'impugnazione di nullità, posto che i motivi di revocazione non possono risolversi ed essere assorbiti nel gravame di cui all'articolo 829.

Con particolare riferimento all'ipotesi di revocazione di cui all'articolo 395, numero 5, si rileva che la previsione della sua esperibilità nei confronti del lodo appare, poi, opportuna in ragione della disciplina della connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice (articolo 9).

Articolo 22. - Con riferimento alla nuova normativa sull'arbitrato internazionale, per delimitare la categoria si propone di adottare una formula che si ispira a quella enunciata nella legge modello dell'UNCITRAL, accogliendo come criterio di «internazionalità» la residenza di almeno una delle parti all'estero o

l'attuazione all'estero di una «parte rilevante» del rapporto.

Si è ribadito che tale arbitrato è un arbitrato che si svolge in Italia e secondo la legge italiana ed è fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali, intendendosi per tali sia quella plurilaterali che quelle bilaterali (articolo 832).

All'esigenza di attenuazione del formalismo sostanziale si ispirano le due disposizioni concernenti la forma delle clausole compromissoria (articolo 833).

Rimanendo ferma l'essenzialità della forma scritta, che è prevalente anche nella normativa internazionale, si è ammessa la deroga alla approvazione specifica, prevista dal codice civile italiano, ma ignota ad ogni altro ordinamento. Invero, l'affermazione che a tale approvazione non sono soggetti gli arbitrati regolati dalla Convenzione di New York è stata enunciata da tempo nella giurisprudenza italiana.

In relazione alla stipulazione della clausola *per relationem*, quando il contratto assorbe pattuizioni contenute in condizioni generali, si propone una formula che attenua il principio formulato dalla prevalente giurisprudenza italiana; mentre questa richiede, infatti, che nel testo del contratto si rinvenga in modo certo la determinazione delle parti a rimettere le controversie ad arbitri, si propone di considerare esistente tale determinazione quando risulti che le parti abbiano conosciuto od avrebbero dovuto conoscere secondo l'ordinaria diligenza che nelle condizioni generali cui viene fatto rinvio è contenuta una clausola compromissoria.

L'adozione del criterio della diligenza, che la legge italiana (articolo 1341, primo comma del codice civile) applica appunto in tema di condizioni generali di contratto, si giustifica con le particolari caratteristiche dei rapporti del commercio internazionale, di cui si è fatto cenno.

Sul punto, vivamente controverso nella dottrina e nella giurisprudenza di diritto internazionale privato, che concerne la scelta delle norme in base alle quali va decisa la controversia sottoposta al giudizio degli arbitri, di applicare le norme di conflitto tra leggi fissate dall'ordinamento italiano, la tesi che affida alla discrezionalità degli arbitri la scelta

della legge da applicare e la tesi estrema che svincola gli arbitri dall'osservanza di una qualche legge statutale ed ammette la decisione in base a principi di diritto generalmente accettati, si è scelta una previsione modulata, ma cauta.

Si è riconosciuto in primo luogo alla autonomia delle parti il potere di fissare di accordo la legge da applicare; in mancanza di indicazione si è data facoltà agli arbitri di scegliere, tra i vari ordinamenti che vengono in considerazione, la legge che essi ritengono più adeguata per il contemperamento dei contrastanti interessi.

Nella valutazione di tali interessi si è imposto agli arbitri di enuclearne l'essenza da una adeguata interpretazione del contratto e dalla considerazione delle pratiche correnti nel campo di affari in cui il rapporto controverso si inserisce.

Si è escluso, però, che possa essere posta a fondamento della decisione una normativa non statutale (la cosiddetta *lex mercatoria*).

Altro punto di fondamentale importanza nell'arbitrato internazionale è la scelta della lingua nella quale si compiono gli atti del procedimento; se ne propone di affidare la scelta all'accordo tra le parti o, in mancanza, alla discrezionalità degli arbitri, che terranno parimenti conto delle peculiarità del caso (articolo 835).

Alla attenuazione del formalismo procedurale è ispirata la previsione che le parti possano esonerare gli arbitri dall'obbligo della conferenza personale per la decisione (articolo 837). Si tratta di una esigenza particolarmente sentita in relazione a rapporti di non rilevante entità economica rimessi ad arbitri residenti in Paesi lontani, mentre la formalità della vicin-

anza fisica degli arbitri si presenta sempre meno attuale in considerazione dell'evoluzione dei mezzi di trasmissione.

Alla limitazione dell'intervento del giudice statutale si ispira la proposta di escludere l'impugnazione per inosservanza di regole di diritto, salva diversa volontà delle parti (articolo 838).

Si propone, infine, che la valutazione delle cause di ricusazione venga, su accordo delle parti, sottratta all'autorità giudiziaria (articolo 836); nei regolamenti degli arbitrati istituzionali, ai quali quasi sempre fanno riferimento le clausole compromissorie dei contratti del commercio internazionale, è, infatti, solitamente prevista l'attribuzione della decisione sulla ricusazione a Corti di Arbitrato, le quali offrono alte garanzie di obiettività e godono della fiducia degli operatori.

Per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri si è costruito un procedimento originale che, pur mirando ad adempiere all'impegno di semplificazione, imposto dalla Convenzione di New York, e, pur adeguandosi alle previsioni di questa, non si pone in contrasto con i lineamenti fondamentali dell'ordinamento processuale italiano (articolo 839).

Si è mantenuta la competenza funzionale della corte di appello, in considerazione della lunga, vasta ed approfondita esperienza che le corti italiane hanno acquisito in tema di deliberazione dei giudicati stranieri.

Per assicurare lo svolgimento di un procedimento contenzioso intorno al riconoscimento, quale richiesto dall'articolo V della stessa Convenzione, si propone di adottare lo schema dei procedimenti a contraddittorio differito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Clausola compromissoria)

1. L'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 808. - *(Clausola compromissoria)*. - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullità.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.».

Art. 2.

(Numero e modo di nomina degli arbitri)

1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si

accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.».

Art. 3.

(Nomina degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita quando occorre l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile.».

Art. 4.

(Accettazione e obblighi degli arbitri)

1. L'articolo 813 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 813. - *(Accettazione e obblighi degli arbitri)*. - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clau-

sola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.».

Art. 5.

(Ricusazione degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.».

Art. 6.

(Svolgimento del procedimento)

1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 816. - *(Svolgimento del procedimento)*.
- Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.».

Art. 7.

(Eccezione d'incompetenza)

1. Nell'articolo 817 del codice di procedura civile le parole «la sentenza» sono sostituite dalle parole «il lodo».

Art. 8.

(Questioni incidentali)

1. L'articolo 819 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 819. - *(Questioni incidentali)*. - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.».

Art. 9.

(Connessione)

1. Dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-bis. - *(Connessione)*. - La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connes-

sione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.».

Art. 10.

(Termini per la decisione)

1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Del lodo».

2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 820. - *(Termini per la decisione)*. - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di novanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.».

Art. 11.

(Rilevanza del decorso del termine)

1. Nell'articolo 821 del codice di procedura civile alle parole «della sentenza» sono sostituite le parole «del lodo.».

Art. 12.

(Norme per la deliberazione)

1. Nell'articolo 822 del codice di procedura civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme per la deliberazione.».

Art. 13.

(Deliberazione e requisiti del lodo)

1. Il numero 5 del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo in cui è stato deliberato;».

Art. 14.

(Luogo di deliberazione)

1. L'articolo 824 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 824. - *(Luogo di deliberazione)*. - Il lodo deve essere deliberato nel territorio della Repubblica.».

Art. 15.

(Deposito del lodo)

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 825. - *(Deposito del lodo)*. - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in piego raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in

camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.».

Art. 16.

(Correzione del lodo)

1. L'articolo 826 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 826. - *(Correzione del lodo)*. - Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applica la disposizione dell'articolo 288 in quanto compatibile.».

Art. 17.

(Mezzi di impugnazione)

1. L'articolo 827 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 827. - *(Mezzi di impugnazione)*. - Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità e a quella per revocazione.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo non definitivo è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Tuttavia, su ricorso della parte interessata, il presidente della corte d'appello, sentite le parti, può sospendere con ordinanza non impugnabile l'esecutorietà del lodo non definitivo sino alla pronuncia di quello definitivo.».

Art. 18.

(Impugnazione per nullità)

1. L'articolo 828 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 828. - (*Impugnazione per nullità*). - L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.».

Art. 19.

(*Casi di nullità*)

1. L'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 829. - (*Casi di nullità*). - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

- 1) se il compromesso è nullo;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II di questo titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
- 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.».

Art. 20.

(Decisione sull'impugnazione per nullità)

1. L'articolo 830 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 830. - *(Decisione sull'impugnazione per nullità)*. - La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incide soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Su concorde richiesta delle parti la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa. Se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione, il collegio rimette con ordinanza la causa all'istruttore.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo.».

Art. 21.

(Revocazione)

1. L'articolo 831 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 831. - *(Revocazione)*. - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revoca-

zione nei casi indicati nell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro II.

L'impugnazione si propone davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.».

Art. 22.

(Arbitrato internazionale)

1. Dopo l'articolo 831 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti capi:

«CAPO VI. -DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE

Art. 832. - *(Arbitrato internazionale)*. - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei precedenti capi si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dagli articoli seguenti.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 833. - *(Forma della clausola compromissoria)*. - La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano conosciuto detta clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 834. - *(Norme applicabili al merito)*. - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro la legge che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 835. - (*Lingua dell'arbitrato*). - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 836. - (*Ricusa degli arbitri*). - La ricusa degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 837. - (*Deliberazione del lodo*). - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 838. - (*Impugnazione per nullità*). - All'arbitrato internazionale non si applica la disposizione dell'articolo 829, secondo comma, se le parti non hanno diversamente convenuto.

CAPO VII. - DEI LODI STRANIERI

Art. 839. - (*Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri*). - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i suddetti documenti non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

1) la controversia non poteva formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840. - (*Opposizione*). - Contro il decreto che accorda o diniega l'efficacia del lodo

straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione nel caso di decreto che nega l'efficacia ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero sia stata richiesta all'autorità competente indicata nel terzo

comma, numero 5, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non poteva formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.».

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 800 del codice di procedura civile e l'articolo 196 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 819-*bis* si applica ai procedimenti arbitrali in corso salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

2. I reclami proposti ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 825, ultimo comma, sono decisi dal presidente del tribunale.

3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'articolo 825, ultimo comma, precedente formulazione, è ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione

relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830, nuova formulazione.

5. Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria sono stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 833 semprechè ricorrano le condizioni di cui all'articolo 832.

6. Il disposto degli articoli 839 e 840 si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legge precedente.

Art. 25.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.